



COMUNE DI FONTANAFREDDA

Provincia di Pordenone

**CRITERI PER IL RILASCIO
DELLE AUTORIZZAZIONI PER LA
SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI
ALIMENTI E BEVANDE**

ADOTTATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 90 DEL 29 OTTOBRE 1993
INTEGRATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 125 DEL 30 DICEMBRE 1993

ART. 1
AMBITO DI APPLICAZIONE

I presenti criteri si applicano al rilascio, in via transitoria, delle autorizzazioni per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui ai tipi A - B - C - D della legge 287/91.

Non costituisce attività di somministrazione l'assaggio gratuito organizzato dal venditore a fini promozionali o di scelta. Tali criteri si applicano, altresì, alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuata con distributori automatici in locali esclusivamente adibiti a tale attività.

ART. 2
ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

Ai fini dell'applicazione dei presenti criteri il territorio comunale è suddiviso in zone.

ART. 3
RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Sindaco, sentito il parere della Commissione Comunale Pubblici Esercizi, con l'osservanza dei presenti criteri e parametri numerici individuati nell'allegato "D" in base al DPGR 29.10.1992 n. 0436 a condizione che il richiedente possieda i requisiti soggettivi ed oggettivi prescritti per l'esercizio della attività e previo accertamento dei criteri di sorvegliabilità di cui al successivo art. 20, ovvero si riservi di verificarne la sussistenza quando ciò non sia possibile in via preventiva.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello del rilascio, ed è automaticamente rinnovata se non vi sono motivi ostativi e si riferisce esclusivamente ai locali in essa indicati.

L'ampliamento della superficie di somministrazione non è soggetto ad autorizzazione amministrativa, salvo ed impregiudicato il rispetto delle norme urbanistiche, e igienico-sanitarie e dei requisiti di sorvegliabilità dei locali.

Qualora l'esercizio non risulti "sorvegliabile" il Sindaco può imporre all'interessato tutte le prescrizioni, condizioni o divieti per renderlo tale.

Perdurando lo stato o condizione di non sorvegliabilità, la superficie oggetto di ampliamento, non potrà essere utilizzata ed il Sindaco con propria ordinanza motivata ne imporrà il divieto d'uso, fino a che l'interessato, possa, eliminarli e rendere così, il locale utilizzabile.

In via preventiva l'ufficio edilizia privata, su ogni progetto o domanda di concessione edilizia per ampliamento della superficie di somministrazione di un pubblico esercizio, dovrà raccogliere il parere da parte dell'ufficio di polizia amministrativa preposto.

I limiti numerici non si applicano per il rilascio delle autorizzazioni concernenti la somministrazione di alimenti e bevande:

- a - al domicilio del consumatore;
- b - negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati;
- c - negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e all'interno di stazioni ferroviarie;
- d - negli esercizi di tipo C nei quali sia prevalente l'attività congiunta di trattenimento e svago;
- e - nelle mense aziendali e negli spacci annessi di circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno;
- f - esercitata in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;
- g - in scuole, in ospedali, in comunità religiose, in stabilimenti militari, delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- h - nei mezzi di trasporto pubblico.

Le attività di somministrazione di alimenti e bevande devono essere esercitate nel rispetto della vigente normativa in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria.

ART. 4
LOCALI OGGETTO DELL'ATTIVITA'

Qualora il richiedente non disponga di un edificio già esistente da adibire a locale, ma solo dell'area per la costruzione dello stesso, la Commissione Provinciale Pubblici Esercizi, se ritiene di esprimere parere favorevole e non sia stata ancora rilasciata la relativa concessione edilizia, effettua particolare ed espressa menzione della circostanza nel parere al Sindaco.

Il Sindaco ha l'obbligo, nonostante il parere favorevole della Commissione, di cui al comma precedente, di effettuare ulteriori accertamenti, circa la rispondenza dell'istituendo esercizio (o del suo ampliamento) ai criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'Interno, ovvero si riserva di verificare la sussistenza quando ciò non sia possibile in via preventiva. Il Sindaco, inoltre, accerta l'adeguata sorvegliabilità dei locali in oggetto di concessione edilizia per ampliamento.

Nel caso di cui al presente articolo i termini di cui all'art. 4 della legge 287/1991 decorrono dalla data di scadenza della concessione edilizia.

ART. 5 VARIAZIONE TIPOLOGICA DEGLI ESERCIZI

E' data facoltà al Sindaco, previa istanza della ditta interessata e sentita la Commissione Comunale Pubblici Esercizi, di variare la prevalenza dell'attività all'interno degli esercizi di tipo "A -B - D", alle seguenti condizioni:

- a) disponibilità di contingente numerico;
- b) rispetto delle distanze minime;
- c) nulla osta sanitario e certificato di prevenzione incendi.

ART. 6 CRITERI DI PRIORITA' NELL'ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE

Le domande di apertura, trasferimento e variazione tipologica degli esercizi pubblici devono essere accolte nel rispetto delle norme previste agli artt. 29 e 30 della legge sul commercio e dell'art. 49 del D.P.G.R. 30.12.1977, n. 02277 / Pres. e della legge 287/91.

ART. 7 DOMANDE CONCORRENTI

Nel caso di domande concorrenti, si applica il disposto di cui all'art. 49 del D.P.G.R. 30.12.1977, n. 02277/Pres. e l'art. 30 della legge 11.6.1971 n. 426.

ART. 8 TRASFERIMENTO DELL'ESERCIZIO PUBBLICO

Le domande intese ad ottenere l'autorizzazione al trasferimento di un esercizio pubblico da una zona all'altra del Comune, sono indirizzate al Sindaco, che dovrà attenersi per il rilascio ai seguenti criteri:

- a) rispetto delle distanze;
- b) rispetto delle norme igienico sanitarie;
- c) rispetto criteri di sorvegliabilità;
- d) rispetto disponibilità contingente numerico;
- e) rispetto delle norme edilizie
- f) rispetto normativa antincendio

Esse sono accolte con priorità rispetto alle nuove domande.

I trasferimenti degli esercizi pubblici nell'ambito della stessa zona non sono soggetti ad autorizzazione.

Detti trasferimenti sono soggetti al nulla - osta sanitario ed al rispetto della disciplina delle distanze ed, inoltre, al requisito della sorvegliabilità.

ART. 9 TRASFERIMENTI TEMPORANEI E DEFINITIVI PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE

In caso di forza maggiore o per altri gravi motivi il Sindaco, sentita la Commissione Comunale Pubblici Esercizi, può acconsentire al temporaneo trasferimento di un esercizio, previo parere favorevole dell'USL, ed accertamento dei criteri di sorvegliabilità dei locali.

Nella domanda l'interessato, oltre alle proprie generalità, alla licenza in suo possesso ed all'attuale ubicazione dell'esercizio, dovrà chiarire e documentare i motivi per i quali viene richiesto il trasferimento temporaneo specificarne il locale ove intende effettuare il trasferimento, dandone sommaria descrizione.

Il temporaneo trasferimento può avere la durata massima di mesi 12, prorogabili per una sola volta per non oltre 6 mesi.

Nel caso di trasferimenti definitivi per cause di forza maggiore, (quali, ad esempio, sfratto esecutivo; esproprio; perdita di requisiti di sorvegliabilità, igienico sanitari, di prevenzione incendi, ecc.) non imputabili comunque alla responsabilità civile o penale dell'esercente, l'istanza dovrà essere accolta a prescindere dal contingente numerico delle autorizzazioni rilasciabili nelle aree interessate.

ART. 10

CRITERI PER LA INDIVIDUAZIONE DELLE CATEGORIE

Gli esercizi pubblici si distinguono in categorie ai sensi del D.L. 22.7.1977.

La distinzione in categorie ha attinenza per l'individuazione delle tasse di concessione comunale.

Il Sindaco, sentito il parere della Commissione Comunale Pubblici Esercizi, determina la categoria assegnabile all'esercizio.

Le variazioni di categoria di un esercizio già aperto sono concesse nel rispetto del DM 22.7.1977.

ART. 11

VARIAZIONE TIPOLOGICA E DI CATEGORIA.

Sono soggetti inoltre ad autorizzazione:

- a - il trasferimento dei predetti esercizi pubblici in altra zona;
- b - la variazione del tipo o della categoria degli esercizi preesistenti;

E' altresì sottoposto ad autorizzazione del Sindaco, circa il rispetto delle distanze minime, il trasferimento degli esercizi pubblici anche nell'ambito della stessa zona.

ART. 12

VARIAZIONE TIPOLOGICA DEGLI ESERCIZI

E' data facoltà al Sindaco, previa istanza dell'interessato e sentita la Commissione Comunale Pubblici Esercizi, di variare la tipologia degli esercizi alle seguenti condizioni:

- a) disponibilità di contingente numerico;
- b) rispetto delle distanze minime;
- c) nulla osta sanitario e certificato di prevenzione incendi;
- d) sorvegliabilità dei locali

ART. 13

DISTANZE MINIME TRA ESERCIZI PUBBLICI

Le distanze minime degli esercizi pubblici, distinti per tipo, categoria e zona, risultano dalla Tabella allegata ai presenti criteri.

Per il tipo "D" si applicano le distanze di cui al tipo "B".

Qualora nello stesso locale siano esercitate congiuntamente più attività, corrispondenti ai tipi di esercizio, per le distanze minime si fa riferimento all'attività prevalente che sarà accertata dal Sindaco.

La distanza viene misurata seguendo la via pedonale più breve tra gli ingressi principali.

ART. 14

DISTANZE MINIME TRA ESERCIZI PUBBLICI E LUOGHI DI AFFLUSSO PUBBLICO

Le distanze minime tra esercizi pubblici e case di riposo, ospedali, scuole, caserme, chiese e altri luoghi destinati al culto, vengono fissate per zone e tipi di esercizi, come dall'allegato "C".

La distanza minima tra un esercizio appartenente ad una zona e uno dei luoghi di afflusso pubblico di cui al comma precedente, è determinata dalla zona di appartenenza di quest'ultimo.

La distanza viene misurata seguendo la via pedonale più breve tra gli ingressi principali.

ART. 15

DEFINIZIONE DELL'ATTIVITA' PREVALENTE

Dicesi attività prevalentemente svolta quella che fornisce il maggior volume complessivo d'affari oppure ove la determinazione economica non sia possibile, quella che impegna la superficie di somministrazione maggiore, in rapporto alle modalità di utilizzo della superficie da parte dei consumatori.

ART. 16

ESERCIZI DISPONIBILI PER CESSAZIONI E/O TRASFERIMENTO IN ALTRA ZONA DEL TERRITORIO COMUNALE

Gli esercizi, suddivisi per tipologia, che si rendono disponibili a seguito di cessazione o trasferimento in altra zona del territorio comunale, si aggiungono al contingente numerico disponibile per i corrispondenti tipi di attività e zone del territorio comunale.

La valutazione sulla disponibilità di esercizi autorizzabili, ottenuta per differenza numerica, dovrà avvenire con riferimento alla situazione aggiornata alla ultima seduta della Commissione Comunale Pubblici Esercizi.

ART. 17

LICENZE ACCESSORIE

Il rilascio di licenze di cui agli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.C. è ammesso negli esercizi di tipo "A" e/o "B" solo per brevi periodi e comunque non superiori ai 60 giorni nell'arco dell'anno.

Il rilascio di licenze di cui agli artt. 68 - 69 - 86 - 119 del TULPS nei locali di tipo "A" e/o "B" è ammesso a condizione che l'esercizio conservi la tipologia originaria.

ART. 18

ORARIO DI ATTIVITA' - TURNI DI RIPOSO

Per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande si osservano le disposizioni di cui alla legge regionale 18.12.1989 n. 37 e della legge regionale 7.9.1990 n. 42, nonché della legge 1.6.1971 n. 425.

Negli esercizi di cui al tipo C, l'orario di somministrazione non potrà eccedere l'orario autorizzato nelle licenze di cui agli artt. 68 - 69 del TULPS.

Per la fissazione dei turni di riposo il Sindaco terrà conto della tipologia e/o dell'attività prevalente che viene determinata in base alla superficie impegnata dalla singole attività nonché della zona di insediamento dei singoli esercizi.

ART. 19

CRITERI DI SORVEGLIABILITA' (ai sensi del D.M. 564/92)

Sorvegliabilità esterna

A - I locali e le aree adibite, anche temporaneamente per attività stagionale, ad esercizio per la somministrazione il pubblico di alimenti e bevande devono avere caratteristiche costruttive tali da non impedire la sorvegliabilità delle vie d'accesso o d'uscita.

B - Le porte o altri ingressi devono consentire l'accesso diretto dalla strada, piazza o altro luogo pubblico e non possono essere utilizzati per l'accesso ad abitazioni private.

C - In caso di locali parzialmente interrati, gli accessi devono essere integralmente visibili dalla strada, piazza o altro luogo pubblico.

D - Nel caso di locali ubicati ad un livello o piano superiore a quello della strada, piazza o altro luogo pubblico d'accesso, la visibilità esterna deve essere specificatamente verificata dal Questore di Pordenone, che può prescrivere, quando la misura risulti sufficiente ai fini di cui al comma A, l'apposizione di idonei sistemi di illuminazione e di segnalazione degli accessi e la chiusura di ulteriori vie d'accesso o d'uscita.

Caratteristiche delle vie d'accesso

Nessun impedimento deve essere frapposto all'ingresso o uscita del locale durante l'orario di apertura dell'esercizio - la porta d'accesso deve essere costruita in modo da consentire sempre l'apertura dall'esterno.

Sorvegliabilità interna.

A - Le suddivisioni interne del locale, ad esclusione dei servizi igienici e dei vani non aperti al pubblico, non possono essere chiuse da porte o grate munite di serratura o da altri sistemi di chiusura che non consentano un immediato accesso.

B - Eventuali locali interni non aperti al pubblico devono essere indicati al momento della richiesta dell'autorizzazione di cui all'art. 3 della legge 25.8.1991 n. 287, e non può essere impedito l'accesso agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza che effettuano i controlli ai sensi di legge.

C - In ogni caso deve essere assicurata mediante targhe o altre indicazioni anche luminose, quando prescritto, l'identificabilità degli accessi ai vani interni dell'esercizio e le vie d'uscita del medesimo.

Caratteristiche dei locali adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande annessi a circoli privati:

I locali di circoli privati o di enti in cui si somministrano alimenti o bevande devono essere ubicati all'interno della struttura adibita a sede del circolo o dell'ente collettivo e non devono avere accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici.

All'esterno della struttura non possono essere apposte insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino le attività di somministrazione esercitate all'interno.

Norma transitoria

A - I locali per i quali è già autorizzata, alla data di entrata in vigore del Decreto Ministero dell'Interno 17.12.1992, n. 564, pubblicato sulla G.U. n. 35 del 12.2.1993, concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblicità esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, dovranno essere resi conformi alle predette disposizioni entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del predetto Decreto.

B - Le comunicazioni interne fra i locali adibiti a pubblico esercizio e i locali aventi diversa destinazione, esistenti alla data di entrata in vigore del predetto Decreto, debbono essere chiuse a chiave durante l'orario di apertura del pubblico esercizio e deve essere impedito l'accesso a chiunque.

ART. 20 COMPETENZE COMMISSIONE COMUNALE

Tutte le istanze pervenute sono soggette al parere della competente commissione, ad eccezione di quelle relative ai subingressi.

La Commissione accerta la sussistenza delle condizioni per il rilascio e l'osservanza alle disposizioni di legge in materia e dei presente criteri.

Nel caso di riesame per particolari esigenze istruttorie, per ulteriori accertamenti e/o integrazioni, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 37 e 39 della legge regionale 49.

Qualora la Commissione non si esprima entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta di parere, il Sindaco deve pronunciarsi sull'istanza entro i successivi 30 giorni, con apposito provvedimento da inviare all'interessato.

In caso di parere sfavorevole, o in presenza di parere favorevole della Commissione, il Sindaco, qualora ritenga di rilasciare comunque l'autorizzazione, comunica all'interessato il proprio diniego, indicando i presupposti di fatto e le motivazioni giuridiche che hanno determinato la decisione, nonché il termine e l'autorità a cui è possibile ricorrere.

Il Sindaco deve comunque pronunciarsi sull'istanza, entro il termine massimo di 120 giorni - ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 241 - per i procedimenti di rilascio delle autorizzazioni, a decorrere dalla data di presentazione della richiesta.

Tale termine viene interrotto nel caso di richiesta di integrazioni di atti e/o documenti vari.

ART. 21 RICORSI

Qualora, entro 120 gg. dalla data di presentazione della domanda di rilascio di nuova autorizzazione, il Sindaco non abbia assunto una determinazione in merito è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro i successivi 60 giorni, o al Capo dello Stato entro 180 giorni dalla predetta data.

ART. 22 AUTORIZZAZIONI - LICENZE TEMPORANEE DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Il rilascio di tali autorizzazioni - licenze, può essere effettuato, ai sensi dei combinati disposti di cui all'art. 103 del TULPS e della legge 287/91, a discrezione del Sindaco nel cui territorio si svolgano fiere, feste, sagre, mercati, riunioni, trattenimenti od altre riunioni straordinarie di persone.

La validità di tali autorizzazioni - licenze è limitata ai soli giorni delle manifestazioni.

Il richiedente deve essere iscritto al REC per la somministrazione di alimenti e bevande e possedere tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per il rilascio di autorizzazioni non temporanee.

Qualora le richieste di somministrazione temporanea comportino occupazione di aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo, o aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, scoperte o coperte, dovranno essere applicate anche le disposizioni di cui alla legge 28.3.1991 n. 112.

ART. 23
LEGGI DI RIFERIMENTO

Nella stesura dei presenti criteri si è tenuto conto di quanto previsto dalla legge in materia e, pertanto, per quanto non espressamente previsto dai presenti criteri valgono le norme di cui alle seguenti leggi e regolamenti:

Artt. 87 - 87 - 88 - 92 - 93 - 94 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 del TULPS 19 giugno 1931 n. 773;

Artt. 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 180 - 181 - 182 - 183 - 184 - 185 - 187 - 188 - 189 - 192 - 193 - 194 - 195 - 196 del Regolamento del TULPS 6 maggio 1940 n.635;

Legge 11.6.1971 n. 426;

L.R. 37 del 18.12.1989;

Legge 689 del 24.11.1981;

D.M. 22.7.1977;

D.P.G.R. 31.12.1977 n. 92277/Pres.;

Legge 25.8.1991 n. 187;

Circolare Ministero Industria 2368 del 13.12.1991;

D.P.G.R. 29.10.1992,n. 0436;

Decreto 17.12.1992, n. 564;

Circolare Ministero Industria n. 3301 del 7.1.1993

D.P.G.R. 18 aprile 1990. n. 0170/Pres.

L.R. 13.12.1971 n. 56;

L.R. 12.9.1991 n. 49;

Legge 7.8.1990 n. 241.

ALLEGATI AI CRITERI

ALLEGATO A

DENOMINAZIONE DELLE ZONE COMMERCIALI

ZONA	SUB ZONA	DENOMINAZIONE
1	A1	VIGONOVO
	A2	ROMANO
	A3	RANZANO
2	A4	NAVE
3	B1	FONTANAFREDDA
	B2	TALMASSON
	B3	VILLADOLT
	B6	RONCHE / PIEVE
4	B4	PEEP VILLADOLT
5	B5	CEOLINI
6	B9	CAMOLLI /CASUT

PER GLI EFFETTI DELLA DISCIPLINA PREVISTA NEI SUCCESSIVI ALLEGATI "B" E "D" SI TIENE CONTO UNICAMENTE DELLE ZONE.

ALLEGATO B

DISTANZE MINIME TRA GLI ESERCIZI PUBBLICI
(SECONDO IL TIPO O LA CATEGORIA DEGLI ESERCIZI)

(metri lineari)

ZONA	TIPO	DI	ATTIVITA
	A	B / D	C
1	50	25	500
2	50	25	500
3	50	25	500
4	50	25	500
5	50	25	500
6	50	25	500

Tali distanze non si applicano per esercizi di diversa tipologia e/o categoria.

Tipologia A = Ristorazione;

B/D = Mescita

C = Svago.

VALEVOLI IN QUALSIASI SUB - ZONA

ALLEGATO C

**DISTANZE MINIME TRA GLI ESERCIZI PUBBLICI
LUOGHI DI AFFLUSSO PUBBLICO SECONDO IL
TIPO DI ESERCIZIO. (valori in ml.)**

TIPO

ZONA	RIST	MESCITA	SVAGO
	A	B / D	C
1	50	30	1000
2	50	30	1000
3	50	30	1000
4	50	30	1000
5	50	30	1000
6	50	30	1000

Per la subzona B1 tale distanza è ridotta a mtl 20 per il tipo B/D e a mtl 500 per il tipo C.

ALLEGATO D

**RILEVAZIONE NUMERICA ESERCIZI DISTINTI
PER ZONA E TIPOLOGIA**

ZONA	SUBZONA	TIPO A (ristorazione)	TIPO B (mescita)
1	A1	5	9
	A2	1	1
	A3	1	1
2	A4	2	3
3	B1	7	11
	B2	2	2
	B3	-	1
	B6	1	2
4	B4	1	1
5	B5	-	1
6	B9	2	3
<u>TOTALE</u>		<u>22</u>	<u>35</u>

AUTORIZZAZIONI RILASCIABILI IN QUALSIASI ZONA DEL TERRITORIO COMUNALE:

TIPO A: (ristorazione) n. 3
TIPO B: (mescita) n. 4